

DOMANDA PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

(art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella domanda sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle liti fiscali pendenti. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della lite fiscale pendente individuata nella domanda stessa. Indicando il numero di telefono o cellulare si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La domanda, può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle domande:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE

**ARTICOLO 39, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111**

DIREZIONE REGIONALE o PROVINCIALE COMPETENTE	Codice ufficio			
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale			
Persone fisiche	Cognome	Nome	Sesso (barrare la casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica	
	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p. Codice comune	
Residenza / Sede legale <small>(o se diverso domicilio fiscale)</small>	Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo		Numero civico	
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni)	Codice fiscale (obbligatorio)	Codice carica	Codice fiscale società o ente dichiarante	
	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
	RISERVATO AL RAPPRESENTANTE RESIDENTE ALL'ESTERO Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale	Comune (o Stato estero) Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero	Provincia (sigla)	C.a.p.
			Telefono prefisso numero	
DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE	Organo giurisdizionale	Sede		
Tipo di atto impugnato	Numero atto impugnato			
Periodo d'imposta / anno di registrazione	Data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello giorno mese anno			
Registro Generale numero anno	Numero ricevuta			
Valore della lite	Importo dovuto			
Data di versamento giorno mese anno	Importo versato in pendenza di giudizio			
Importo versato per la definizione				
FIRMA DELLA DOMANDA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.		
	Impegno a presentare in via telematica la domanda			
	Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE

(Articolo 39, comma 12, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di domanda e nelle istruzioni si riferiscono al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, se non diversamente specificato.

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado che intendono definire, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le liti di valore non superiore a 20.000 euro e in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado di Trento e di Bolzano, alla Commissione tributaria centrale, al Giudice ordinario nonché alla Corte di cassazione.

Le somme dovute per la definizione delle liti pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine previsto dalla lett. a) dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 e comunque prima della presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine specificato alla lett. b) della disposizione legislativa sopra citata.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o da altri siti *internet*, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti *laser* o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Compilazione del modello

Per consentire l'adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:

- frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- quadro "DIREZIONE REGIONALE O PROVINCIALE COMPETENTE", destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato;
- quadro "DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la lite pendente oggetto di definizione;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la domanda di definizione.

Direzione regionale o provinciale competente

Indicare il codice della Direzione provinciale o regionale che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione.

Tale codice è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso "Contatta l'Agenzia>Ufficio>Uffici dell'Agenzia".

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice dalla ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA".

Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it. I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

Codice fiscale: Nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo caso:

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Riservato al rappresentante residente all'estero - Residenza anagrafica (o se diverso) domicilio fiscale: I dati relativi alla "residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale", devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante sia residente all'estero.

Dati della lite fiscale pendente

Organo giurisdizionale: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia giurisdizionale, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria centrale, Giudice ordinario, Corte di cassazione).

Sede: indicare la città in cui ha sede la Commissione tributaria o il Giudice ordinario.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

Periodo d'imposta / anno di registrazione: indicare nel formato *aaaa* il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

Data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello: indicare la data di notifica dell'atto introduttivo relativo al grado di giudizio in cui pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla Commissione tributaria centrale o per cassazione negli ulteriori gradi di giudizio). Il campo ha il seguente formato *gg/mm/aaaa*.

Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Registro Generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato *numero/anno xxxxx/aaaa*. La compilazione di questo campo è facoltativa.

Numero ricevuta: indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa.

Valore della lite: il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse.

Importo dovuto: indicare l'importo dovuto per la definizione.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento delle somme dovute per la definizione, nel formato *gg/mm/aaaa*.

Importo versato per la definizione: indicare l'importo versato per la definizione. Se non è stato versato alcun importo, indicare 0.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma dei tributi, degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni di spettanza dell'Agenzia delle entrate, pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non vanno indicati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi.

Firma della domanda

La firma va apposta nell'apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

Impegno alla trasmissione telematica

Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la domanda.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- il proprio numero di iscrizione all'albo, se si tratta di CAF;
- la data, nel formato *gg/mm/aaaa*, di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione.

Deve essere barrata la casella "Impegno a presentare in via telematica la domanda".

Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'intermediario.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Società in accomandita per azioni 2. Società a responsabilità limitata 3. Società per azioni 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione 5. Altre società cooperative 6. Mutue assicuratrici 7. Consorzi con personalità giuridica 8. Associazioni riconosciute 9. Fondazioni 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11. Consorzi senza personalità giuridica 12. Associazioni non riconosciute e comitati 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) 14. Enti pubblici economici 15. Enti pubblici non economici 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17. Opere pie e società di mutuo soccorso 18. Enti ospedalieri 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25. Società in accomandita semplice 26. Società di armamento 27. Associazione fra artisti e professionisti 	<ol style="list-style-type: none"> 28. Aziende coniugali 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 51. Condomini 52. Depositi I.V.A. 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro 54. Trust 55. Amministrazioni pubbliche 56. Fondazioni bancarie 57. Società europea 58. Società cooperativa europea
SOGGETTI NON RESIDENTI	
<ol style="list-style-type: none"> 30. Società semplici, irregolari e di fatto 31. Società in nome collettivo 32. Società in accomandita semplice 33. Società di armamento 34. Associazioni fra professionisti 35. Società in accomandita per azioni 36. Società a responsabilità limitata 37. Società per azioni 38. Consorzi 39. Altri enti ed istituti 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41. Fondazioni 42. Opere pie e società di mutuo soccorso 43. Altre organizzazioni di persone e di beni 44. Trust 	

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

<ol style="list-style-type: none"> 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata) 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
